

STATUTO

**EFFATA' SOC.COOP. SOCIALE
A R.L. O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SUPERSANO LE VIA ALFIERI 131

Numero REA: LE - 228372

Codice fiscale: 03543990752

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
nn. 11692/2105

STATUTO DELLA
"EFFATA'" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.
con sede in Supersano (Le)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - E' costituita la società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata **"EFFATA'" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.**

Art. 2 - La cooperativa ha sede nel Comune di Supersano. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo amministrativo.

Art. 3 - La durata della cooperativa è fissata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquante) e alla scadenza potrà essere prorogata con decisione dei soci per un tempo determinato o indeterminato, salvo in tal ultimo caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, da trasmettersi alla sede della società con un preavviso di 180 giorni.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 4 - La società cooperativa, ai sensi dell'art.1, lett. A) della Legge 8/11/1991, n.381, non ha scopo di lucro e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone handicappate, con ritardi di apprendimento, malati mentali, tossicodipendenti, anziani, minori, immigrati, profughi, donne in stato di svantaggio. In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: - attività e servizi di riabilitazione; - centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; - case famiglia per minori con disagio sociale, familiare e psichico; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; - interventi educativi territoriali per minori e giovani; - comunità di pronto intervento per bambini da 0 a 6 anni; - servizi scuola-bus e di educazione scolastica per gli alunni che presentano una situazione di disagio; - centri di attività psicomotorie quali: psicomotricità, ginnastica correttiva, musicoterapia, ac-



Michele Porta Conada

quaticita', laboratori di videocomunicazione; - servizi alle famiglie: gruppi di formazione per genitori, soggiorni estivi e invernali per disabili e loro familiari; - attivita' di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare; - strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonche' servizi integrati per residenze protette; - servizio mensa e ristorazione per persone svantaggiate; - centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualita' della vita, nonche' altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; - centri di prima accoglienza per immigrati e profughi; - centri psico-pedagogici per alcoolto-sicodipendenti; - attivita' di formazione e consulenza; - attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro cui opera al fine di renderla piu' consapevole all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; - attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. La cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunita' la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendö ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La Societa' Cooperativa puo' comunque svolgere la sua attivita' anche nei confronti di soggetti terzi.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art.5 - Il numero dei soci e' illimitato e variabile ma non inferiore al minimo stabilito per legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire, essendo nelle condizioni di farlo, gli scopi partecipando alle attivita' sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attivita' nel territorio interessato dall'attivita' della cooperativa.

La responsabilita' dei soci per le obbligazioni sociali e' limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6 - Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) SOCI LAVORATORI che siano in possesso delle capacita' professionali utili nei settori in cui la cooperativa opera e che prestano la loro attivita' percependo un compenso di qualsiasi natura ed entita'. Ai fini del raggiungimento degli scopi so-

Michele Rosta-Corado

ciali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

b) SOCI VOLONTARI che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano le norme di legge in materia di lavoro ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

Art. 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione nella quale si obblighi all'osservanza dell'atto costitutivo e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare l'atto costitutivo ed il Regolamento della cooperativa e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Nel caso di persona giuridica questa dovrà indicare i dati della società e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso la adesione.

Art. 8 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio d'Amministrazione. Il nuovo ammesso dovrà versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione relativa all'accettazione della domanda questa s'intende come non avvenuta.

Il Consiglio dovrà motivare, nel caso di rigetto, il motivo della delibera; il presentatore della domanda potrà chiedere entro sessanta giorni, in caso di rigetto, che si pronunci l'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione dovrà illustrare nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con

Michele Porta-Corradini

riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi dei soci sono:

- versamento della quota sottoscritta;
- osservanza delle norme statutarie e delle delibere prese dagli organi sociali;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 10 - La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione. Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore a quello nominale.

Art. 11 - Oltre che nei casi previsti all'art. 2437 c.c. il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. L'istanza di recesso del socio deve essere sempre esaminata dal Consiglio d'Amministrazione. Il recesso non può essere parziale ed avrà efficacia:

- per quanto riguarda il rapporto sociale dall'accoglimento della domanda;
- per ciò che riguarda il rapporto mutualistico alla chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso è stato comunicato almeno tre mesi prima o, se comunicato successivamente, alla chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione può escludere il socio che:

- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le deliberazioni statutarie e degli organi sociali;
- senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta: in questi casi il socio deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione prenda parte ad altre imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelle della cooperativa;
- sia inadempiente alle obbligazioni derivanti dai rapporti mutualistici; detti rapporti cesseranno nel caso di esclusione.

Il socio escluso dalla cooperativa può rivolgersi al Tribunale, proponendo opposizione alla delibera di esclusione, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione.

Il consiglio d'amministrazione può inoltre escludere il socio lavoratore e/o sovventore quando venga a cessare per qualsiasi causa o motivo, rispettivamente, il rapporto di lavoro o la sovvenzione effettuata.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 13 - Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

Art. 14 - I soci sovventori sono obbligati:

- al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- all'osservanza dell'atto costitutivo, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 15 - L'importo del capitale che deve essere sottoscritto da ciascun socio sovventore è pari al doppio di quello previsto per i soci cooperatori.

Art. 16 - Chi intende divenire socio sovventore dovrà presentare al Consiglio d'Amministrazione apposita domanda scritta, contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ovvero, qualora trattasi di persona giuridica, l'indicazione della denominazione sociale e della sede;
- l'indicazione della quota che intende sottoscrivere;
- l'impegno ad attenersi all'atto costitutivo, alle deliberazioni ed ai regolamenti adottati dagli organi sociali.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 17 - I conferimenti effettuati dai "soci sovventori" sono rappresentati da quote di sovvenzione, nominative, trasferibili, del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zero) cadauna, e vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

Art. 18 - Il trasferimento delle quote nominative dei soci sovventori è subordinato al gradimento del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 19 - Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori sarà determinato e potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

In caso di liquidazione della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

Art. 20 - I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti legali dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque composta da soci cooperatori.

Art. 21 - Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Michele Festa-Corradini

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

Art. 22 - Il socio sovventore può recedere allorché si verifichi uno dei casi previsti dall'art. 2437 c.c. Inoltre ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso l'eventuale termine temporale minimo definito dall'assemblea in sede di specifiche emissioni delle quote.

Le quote dei soci receduti sono annullate.

L'esercizio del recesso e la liquidazione della quota sono regolati dagli artt. 2526 e 2529 c.c. .

TITOLO V

PATRIMONIO - QUOTE

Art. 23 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge e dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie);
- c) dal fondo di riserva indivisibile. La riserva indivisibile non può essere ripartita tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società;
- d) da ogni riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista dalla legge.

Art. 24 - Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti. Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

TITOLO VI

BILANCIO

Art. 25 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 - Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla compilazione del bilancio ed alla relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La relazione degli amministratori, oltre a quanto previsto dall'art. 2429-bis c.c., deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei

Stefano Pesta-Lorardo

soci, di persone non socie, e della comunità tutta; deve inoltre specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Art. 27 - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli eventuali utili annuali destinando:

- a) al fondo di riserva legale una quota non inferiore al 30% (trenta per cento);
 - b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
 - c) quanto residua al fondo di riserva indivisibile.
- E' fatto assoluto divieto di distribuire dividendi ai soci.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 28 - Sono organi della Cooperativa:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio d'Amministrazione
- c) Il Collegio dei Sindaci, nei casi in cui è obbligatorio.

Art. 29 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Atto Costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del totale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina e la revoca dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente o del Revisore, se nominati a norma dell'articolo 2477 del Cod. Civ., la nomina e la revoca dei liquidatori, le modificazioni dell'Atto Costitutivo, l'eventuale emissione dei titoli di debito, il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Fatta eccezione per le materie riservate all'assemblea, le decisioni di competenza dei soci possono essere adottate in alternativa dall'Assemblea oppure mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (decisioni scritte dei soci).

Le decisioni scritte dei soci sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci. Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente atto costitutivo che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le decisioni scritte avvengono su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno la metà del numero totale dei soci. La consultazione scritta



Michele Pata-Corradini

consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno cinque giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto non richiede l'utilizzo di particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e di avere adeguata informazione. Ciascun socio, pertanto, previamente informato circa il contenuto della decisione da adottare e il termine per l'adozione, potrà esprimere per iscritto il proprio consenso ovvero il proprio dissenso inviando, presso la sede sociale, una dichiarazione contenente espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio scrivente dichiara espressamente di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto consenso.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il suddetto quorum deliberativo per le decisioni scritte dei soci.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi

Michele Costa-Corradini

soci.

Le decisioni scritte dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Art. 30 - L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, l'assemblea può essere convocata entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In ogni caso l'Assemblea, qualora ne sia fatta richiesta dai 4/5 (quattro quinti) dei soci, deve essere convocata senza indugio.

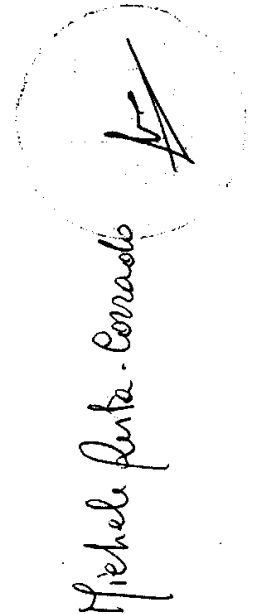
L'assemblea viene convocata anche per:

- a) la nomina degli amministratori, del Presidente e del Vice - Presidente del Consiglio d'Amministrazione; la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale nei casi in cui è obbligatorio;
- b) l'eventuale determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- c) la trattazione di tutti gli argomenti che sono di sua competenza a norma di legge o dell'atto costitutivo;
- d) l'esame e l'approvazione dei regolamenti interni e dei piani di crisi aziendale anche su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci. L'azione di responsabilità verso gli amministratori può essere individuale e può, inoltre, esserne chiesta la revoca provvisoria; il tutto a spese della cooperativa nel caso di esito vittorioso.

Art. 31 - La convocazione dell'assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale oppure consegnato a mano a tutti i soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso deve essere indicata la data della seconda convocazione che non può aver luogo nella stessa data fissata per la prima. L'Assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli Amministratori ed i Sindaci o Revisore, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, Codice Civile.

Art. 32 - L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei



Michele Penta-Corradini

soci presenti o rappresentati.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

In ogni caso la delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati in adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione almeno dai tre quinti dei soci e le delibere relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati in adunanza.

Per la modifica dello scopo sociale è necessario l'intervento di almeno i tre quarti di tutti i soci e le delibere relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati in adunanza.

Art. 33 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero e l'entità delle quote sottoscritte. In caso di impedimento, il socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio. Le deleghe di cui deve essere fatta menzione devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non potrà rappresentare più di un socio.

Art. 34 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione salvo che su proposta di almeno cinque soci venga eletto altro socio a presiederla. L'assemblea su proposta del Presidente provvede alla nomina di un segretario. Le votazioni sono segrete. Le deliberazioni dell'assemblea devono farsi constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 35 - Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre membri eletti dall'assemblea. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori

Michele Festa-Corradini

non hanno diritto a compenso e ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 36 - Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi scritti personali da consegnarsi non meno di tre giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi.

Le decisioni prese con il voto determinante di un amministratore in conflitto d'interesse con la cooperativa, qualora le causino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e ove esistenti dai soggetti previsti dall'art. 2477 c.c. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Art. 37 - Decisioni del Consiglio di amministrazione

Le decisioni dello Consiglio di Amministrazione possono essere adottate oltre che con delibera collegiale anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto (decisioni scritte del consiglio di amministrazione).

Le decisioni scritte del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno cinque giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni otto. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consulta-



Michele Porta-Lorabio

zioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, ai Sindaci al Revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si e' formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della societa' con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto consenso.

La decisione e' assunta soltanto qualora pervengano alla sede della societa', nelle forme sopra indicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori in carica.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si e' formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione e' conservata dalla societa'.

Art. 38 - Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il perseguimento degli scopi sociali.

Art. 39 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente o ad altri suoi membri determinandone poteri, mansioni e compensi.

Non possono essere delegate in ogni caso:

- a) le materie di cui all'art. 2381 quarto comma del c.c.;
- b) i poteri in materia di ammissione, esclusione, recesso dei soci;
- c) tutte le decisioni che incidano sui rapporti mutualistici dei soci.

Art. 40 - La rappresentanza sociale e la firma sociale spettano al Presidente e in caso di sua assenza od impedimento al Vicepresidente.

Art. 41 - Il Collegio Sindacale viene nominato qualora siano superati i limiti previsti al comma secondo e terzo dell'art.

2477 del c.c.. Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non soci; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale decade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ai sindaci, qualora venissero eletti tra i soci, non spetta alcun compenso.

Qualora i sindaci, per motivi di professionalità e indipendenza, venissero nominati tra i non soci, verrà corrisposto un compenso nella misura stabilita dall'assemblea dei soci.

Art. 42 - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della cooperativa, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge per la valutazione del patrimonio sociale. Il Collegio Sindacale deve altresì accertare ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione, custodia. Il Collegio Sindacale ha anche competenza sul controllo:

- a) della convenienza delle scritture aziendali in relazione ai principi di corretta amministrazione;
- b) dell'osservanza e del rispetto dei principi mutualistici della gestione sociale.

In caso di sua nomina obbligatoria il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile.

Art. 43 - I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione e delle assemblee cui devono essere invitati. I sindaci che non assistano senza giustificato motivo alle assemblee e durante uno stesso esercizio sociale a due adunanze del Consiglio d'Amministrazione, decadono dall'ufficio. I sindaci devono convocare l'assemblea nel caso di omissione degli amministratori.

TITOLO VIII

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 44 - E' fatto divieto alla cooperativa:

- di distribuire i dividendi ai soci;
- di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dalla legge per i dividendi dall'art. 2514 primo comma lett. b) del codice civile;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 - La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Michele Festa-Corradini

Art. 46 - In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 32 (trentadue), nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31 Gennaio 1992.

Art. 47 - Per quanto non previsto dall'atto costitutivo si applicano le vigenti disposizioni di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente ed in particolare quelle in materia di cooperative sociali e, in quanto applicabili, le disposizioni di legge riguardanti le società a responsabilità limitata o, solo qualora ne ricorrano i presupposti, quelle riguardanti le società per azioni.

Michele Pesta-Corrado

Autografo

